

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:		LAVORI PUBBLICI (IX):
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	Pag. 2	<i>In sede legislativa</i> Pag. 16
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		TRASPORTI (X):
<i>In sede consultiva</i>	» 2	<i>In sede referente</i> » 17
AFFARI INTERNI (II):		<i>In sede legislativa</i> » 19
<i>In sede legislativa</i>	» 2	INDUSTRIA (XII):
GIUSTIZIA (IV):		<i>In sede legislativa</i> » 21
<i>In sede legislativa</i>	» 4	<i>In sede referente</i> » 26
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):		<i>In sede consultiva</i> » 26
<i>In sede referente</i>	» 6	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI » 26
FINANZE E TESORO (VI):		COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SARDEGNA » 28
<i>In sede legislativa</i>	» 8	ERRATA CORRIGE » 28
DIFESA (VII):		
<i>Comunicazioni del Ministro della difesa</i>	» 10	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
ISTRUZIONE (VIII):		CONVOCAZIONI:
<i>In sede legislativa</i>	» 11	<i>Venerdì 23 luglio 1971</i>
<i>In sede referente</i>	» 12	<i>Giustizia (IV)</i> Pag. 29
<i>Seduta pomeridiana:</i>		<i>Agricoltura (XI)</i> » 29
<i>In sede referente</i>	» 14	

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente VASSALLI.*

Il presidente comunica che il deputato Maglaguini, relatore sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Felici, doc. IV, n. 136, gli ha fatto testé presente la assoluta impossibilità nella quale si trova di disimpegnarsi dalla riunione della presidenza del suo gruppo parlamentare, attualmente in corso. Il presidente constata altresì l'assenza della massima parte dei componenti della Giunta perché impegnati nella stessa ora o in Aula, o in riunioni indette dai rispettivi gruppi, o in Commissioni che debbono terminare i propri lavori entro domani. Costata altresì che sia nella giornata odierna sia in quella di domani i componenti della Giunta sono tutti parimenti impegnati o in sedute in Commissione o in importanti votazioni in Aula.

Pertanto, preso atto della materiale impossibilità di tenere seduta prima delle imminenti ferie estive, la Giunta delibera di rinviare il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Felici, doc. IV n. 136, alla prima seduta che si terrà dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente DI PRIMIO.* — Interviene il Ministro per le poste e telecomunicazioni, Bosco.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni (3496);

Cavallari ed altri: Applicabilità delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale contemplato nella tabella XXII della carriera di esercizio degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (3318);

(*Parere alla X Commissione.*)

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva rivendicato sul di-

segno e sulla proposta di legge la propria competenza primaria. Tale richiesta non è stata accolta dal Presidente della Camera.

Il relatore Ballardini propone che la Commissione, per non ritardare l'iter del disegno di legge, non insista nel rivendicare la propria competenza primaria. Ritiene, tuttavia, che sia opportuno che la Commissione dia mandato al Presidente di porre alla Giunta del Regolamento il problema della competenza della Commissione in materia di pubblico impiego, che, oggi, dopo l'approvazione delle leggi di delega e dei relativi decreti legislativi non può risolversi con il ricorso alla prassi finora seguita.

La Commissione accoglie, all'unanimità, la proposta del relatore il quale, successivamente, dopo aver osservato che il disegno di legge comporta una serie di deroghe ai principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego, che, anche se giustificabili da punti di vista particolari, rompono un equilibrio organizzativo che si riteneva raggiunto con l'ultima riforma, propone il seguente schema di parere:

« La Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.

Ritiene, tuttavia, di dover richiamare l'attenzione della Commissione di merito e del Governo, in particolare del Presidente del Consiglio e del Ministro del tesoro, sul fatto che l'approvazione del disegno di legge potrebbe riaprire problemi in materia di stato giuridico, di carriera e di trattamento economico, che sono propri, anche se si presentano in forma diversa, di altre amministrazioni e che, invece, devono ritenersi chiusi con l'approvazione dei decreti delegati ».

Intervengono, consentendo con il relatore, i deputati Caruso e Cavallari, mentre il Ministro Bosco dà ragione dell'iniziativa del Governo.

La Commissione accoglie, con l'astensione del deputato Tozzi Condivi, la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,20. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene, il Ministro del turismo e dello spettacolo, Matteotti.

Disegno di legge:

Interventi a favore del credito cinematografico (3408).

Prosegue la discussione.

Il deputato Malfatti, premesse alcune osservazioni in merito alla diversa data di presentazione al Parlamento dei due disegni di legge governativi di interventi finanziari, l'uno a sostegno del settore privato della cinematografia e l'altro di quello pubblico (entrambi approvati dal Consiglio dei ministri nello stesso giorno), ribadisce il punto di vista della sua parte per una discussione contemporanea dei due provvedimenti. La situazione drammatica in cui versano gli enti del cinema è ora confermata dalla notizia di una imminente liquidazione dell'Istituto Luce.

Per quanto concerne il disegno di legge in discussione prende atto dei propositi governativi per una radicale riforma della legge 4 novembre 1965, n. 1213, peraltro subordinata all'armonizzazione delle norme comunitarie e alle previsioni connesse agli sviluppi tecnologici in fatto di distribuzione delle immagini (videocassette, ecc.) e lo invita a muoversi in quella direzione in una visione nella quale il settore pubblico non debba tuttavia continuare a fare da supporto a quello privato.

Chiede quindi chiarimenti in ordine all'articolo 2 del disegno di legge. In particolare desidera conoscere — per avere un dato globale dell'ammontare del fondo di intervento — gli importi delle probabili eccedenze di cui alle lettere b) e c). Desidera inoltre raggugli sui criteri di ripartizione della quota dell'85 per cento del medesimo fondo di intervento. Preannuncia in proposito emendamenti per ridurre la quota destinata al « consolidamento » in modo da destinarne una parte a favore delle cooperative cinematografiche, il cui fondo particolare previsto dall'articolo 28 della legge 1965, n. 1213 ritiene sia pressoché esaurito.

In sede di replica, il relatore Simonacci manifesta preoccupazione per un eventuale ritardo nell'approvazione del disegno di legge di finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed invita il Presidente a farsi interprete nelle sedi opportune perché la discussione di quel provvedimento non subisca rinvii, date le gravi conseguenze che ciò potrebbe comportare.

Il deputato Trombadori si associa alle considerazioni del relatore.

Interviene quindi il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Matteotti, il quale replica innanzitutto al deputato Malfatti in ordine alle

« vicende » dei due disegni di legge prima della loro presentazione al Parlamento, facendo peraltro presente che i quesiti posti dovrebbero essere rivolti al Ministro competente. Così pure per quanto riguarda la situazione degli enti del cinema. Vi è senza dubbio una stretta interconnessione tra i due settori e tra i due disegni di legge che, per ragioni di competenza istituzionale, sono tenuti distinti. Come Ministro del turismo e dello spettacolo è favorevole al disegno di legge presentato dal Ministro delle partecipazioni statali sia per ragioni sostanziali sia perché in esso si prevede una norma (opportuna proprio ai fini della auspicata unitarietà di visione) che sancisce la presenza del Ministro del turismo e dello spettacolo in quanto partecipa alle sedute del CIPE in occasione dell'esame dei programmi dell'ente autonomo di gestione per il cinema e, ai fini della determinazione delle direttive generali per l'attuazione dei programmi stessi, svolge una propria relazione sull'andamento del settore cinematografico.

Ritiene di poter dissipare le preoccupazioni avanzate nei vari interventi circa una fine imminente dell'Istituto Luce. Per quel che gli risulta, la proposta liquidazione dell'Istituto sarebbe in funzione di una operazione volta al ripiano dei bilanci. L'Istituto verrebbe immediatamente ricostituito. Il suo Ministero è però favorevole ad una soluzione la quale non gravi sul fondo di dotazione dell'ente autonomo di gestione, la cui destinazione è essenzialmente volta alla produzione.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione rileva che il settore privato rappresenta in Italia il 90 per cento della produzione cinematografica ed oltre il 90 per cento in fatto di occupazione nei due settori. L'intervento finanziario previsto nel disegno di legge darà nuovo impulso ad una attività che nel corso del 1971 ha manifestato aspetti recessivi. A questo riguardo occorre prendere atto che l'intervento dello Stato è di notevole entità, 53 miliardi, di cui 40 destinati al settore pubblico (fondo di dotazione dell'ente autonomo di gestione del cinema) e 13 al settore privato (fondo di intervento). E da tener inoltre presente che nonostante la situazione economica generale, a questo traguardo si è giunti partendo da una primitiva destinazione rispettivamente di 25 e di 8 miliardi. Si smentisce così che il maggior impegno sia rivolto all'industria privata, la quale peraltro, ha dato e continua a dare opere di notevole livello culturale e di elevato impegno civile.

Il Ministro risponde quindi ai quesiti posti dal deputato Malfatti in ordine all'artico-

lo 2. Circa la ripartizione della quota dell'85 per cento, precisa che le percentuali ivi previste sono il risultato di compromesso tra opposte richieste.

Fa inoltre presente che la Commissione per il credito cinematografico che amministrerà il fondo sarà retto da una normativa intesa ad escludere operazioni di finanziamento di film *kolossal* con ricorso ad eccessivi mezzi finanziari, per orientarsi invece verso una produzione che punti sulla qualità dei film e la giustezza dei mezzi. Altra direttiva riguarderà l'orientamento verso una riduzione dei costi eccessivi dei *cast*. La Commissione vigilerà perché la quota del 30 per cento destinata al « consolidamento » non serva al salvataggio di aziende che non meritino.

Saranno inoltre tenute nel dovuto rilievo le attività di carattere cooperativistico, ma le relative domande dovranno essere corroborate da una documentazione (sceneggiature) più ampia di quella attualmente richiesta per consentire un giudizio sulla validità delle iniziative.

Conclude l'esposizione raccomandando la approvazione del disegno di legge.

Si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con emendamenti di carattere formale proposti dal Governo.

I deputati Trombadori e Malfatti illustrano quindi propri emendamenti all'articolo 2, il primo inteso a ridurre al 10 per cento la quota del 30 per cento prevista al n. 2); il secondo volto a destinare il 20 per cento residuo al fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 1965, n. 1213; il terzo sostitutivo del terzo ultimo comma; il quarto integrativo dell'ultimo comma.

Anche il relatore Simonacci illustra suoi emendamenti: il primo ed il secondo intesi ad ammettere ai finanziamenti di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo 2 le industrie tecniche cinematografiche; ed il terzo relativo alla fissazione del tasso di interesse.

Il Ministro dopo aver proposto alcune modifiche formali analoghe a quelle apportate all'articolo 1, si dichiara contrario ai primi tre emendamenti dei deputati Malfatti ed altri, e favorevole al quarto.

Esprime perplessità sul primo e sul secondo emendamento del relatore Simonacci per la preoccupazione che si manifestino richieste di interventi tali da assorbire le disponibilità dirette essenzialmente alla produzione. A riguardo si rimette alla Commissione. Si dichiara invece d'accordo sul terzo emendamento del relatore. Si passa alla votazione. Sono respinti i primi tre emendamenti Malfatti ed altri.

Sono approvati gli emendamenti formali proposti dal Governo nonché gli emendamenti proposti dal relatore ed il quarto emendamento proposto dai deputati Malfatti ed altri. L'articolo 2 è quindi approvato nel nuovo testo.

Successivamente è approvato l'articolo 3 con le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

Per dichiarazione di voto intervengono il deputato Semeraro il quale preannuncia il voto favorevole della sua parte; il deputato Niccolai il quale si dichiara a favore del provvedimento, chiedendo che dal fondo d'intervento siano escluse quelle imprese che hanno accumulato ingenti situazioni debitorie ed il cui salvataggio snaturerebbe le finalità essenziali del provvedimento; il deputato Lajolo il quale preannuncia il voto contrario della sua parte anche perché non sono state accolte le proposte di emendamento del suo Gruppo intese a « valorizzare » la produzione e a diminuire l'intervento per il « consolidamento ».

Viene quindi preso in esame il seguente ordine dei deputati Malfatti, Simonacci, Lajolo, Boldrin, Trombadori, Maggioni, Flaminigi, Tantalò, Jacazzi, Salvi, Arzilli, Lodi Adriana:

La Commissione interni in sede di discussione del disegno di legge n. 3408,

Invita il Governo,

a concedere prioritariamente quanto disposto dalla legge alle iniziative che tendono all'elevazione artistica e culturale della produzione cinematografica e contribuiscono alla crescita di una coscienza critica negli spettatori; a predisporre gli strumenti che possano consentire un'effettiva adesione al presente ordine del giorno ».

Il Ministro dichiara di accettarlo.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (733);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 6 del testo unificato, già accantonato. Intervengono il relatore, onorevole Maria Eletta Martini, i deputati Spagnoli, Oronzo Reale e La Loggia, ed il sottosegretario Pennacchini.

La Commissione approva quindi il seguente testo interamente sostitutivo, presentato dal deputato Spagnoli ed accettato dal relatore Maria Eletta Martini e dal Governo:

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 90. — Assenso per il minore.

« Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori o del tutore.

Se uno dei genitori si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà dei genitori, è sufficiente il consenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del quinto comma del presente articolo.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale di stato civile al quale si richiede a pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei due nubenti.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale con decreto emesso in camera di con-

siglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il curatore.

Il decreto è comunicato al minore, al pubblico ministero, ai genitori o al curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

Si passa all'articolo 7 del testo unificato, già accantonato, concernente la visita prematrimoniale.

Il relatore Maria Eletta Martini avverte che nella seduta del 21 luglio la Commissione sanità ha deliberato di richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge nn. 1656 e 3219, che in parte concernono la stessa materia. Suggerisce tuttavia di esaminare ugualmente l'articolo 7.

A seguito degli interventi dei deputati Oronzo Reale, Spagnoli, La Loggia, Maria Cocco e del Presidente, la Commissione concorda nel ritenere opportuna la prosecuzione dell'esame dell'articolo 7. Intervengono i deputati La Loggia, Cavaliere e Spagnoli, che presentano degli emendamenti interamente sostitutivi, ed il deputato Oronzo Reale. Il sottosegretario Pennacchini insiste su un emendamento del Governo interamente soppressivo ed accetta in via subordinata l'emendamento La Loggia. Il relatore Maria Eletta Martini propone di sospendere la seduta, al fine di concordare un testo unificato.

Il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 12,45).

Il Presidente avverte che sono stati ritirati gli emendamenti La Loggia, Cavaliere e Spagnoli.

Il relatore Maria Eletta Martini presenta il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7:

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 97-bis.

(Visita prematrimoniale).

« La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge.

Alla richiesta di pubblicazioni è allegata la dichiarazione scritta di ciascuno dei nubenti di aver preso visione del certificato medico

rilasciato all'altro, ovvero la dichiarazione scritta di uno o di entrambi i nubenti di aver rinunciato a sottoporsi a tale visita.

Il certificato medico previsto nel presente articolo è rilasciato dal medico a ciò legittimato, a norma della legislazione vigente, non oltre i due mesi antecedenti la richiesta di pubblicazioni.

I certificati contenenti i risultati delle visite prematrimoniali sono coperti da segreto professionale. L'autorità giudiziaria può ordinare al medico la loro esibizione soltanto in caso di giudizio di nullità del matrimonio promosso ai sensi dei numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 122 ».

L'onorevole Leonilde Iotti presenta il seguente emendamento all'emendamento Martini Maria Eletta:

Al secondo comma sostituire le parole: « di aver preso visione del certificato medico rilasciato all'altro » *con le seguenti:* « di essersi sottoposto a visita medica prematrimoniale e di averne dato adeguata notizia all'altro nubente ».

Il relatore Maria Eletta Martini insiste sul suo emendamento e non accetta l'emendamento del Governo né il subemendamento Iotti Leonilde.

Il sottosegretario Pennacchini insiste per la soppressione dell'articolo 7, si rimette alla Commissione per l'emendamento Martini Maria Eletta e non accetta il subemendamento Iotti Leonilde.

Il deputato Musotto dichiara che voterà a favore della soppressione dell'articolo. La Commissione respinge l'emendamento interamente soppressivo del Governo ed approva il primo alinea dell'emendamento Martini Maria Eletta.

I deputati Cavaliere e Maria Cocco dichiarano di votare contro il subemendamento Iotti Leonilde, mentre il deputato Spagnoli dichiara che voterà a favore.

La Commissione respinge il subemendamento Iotti Leonilde; respinge quindi il secondo alinea dell'emendamento Martini Maria Eletta.

Il relatore Maria Eletta Martini ritira la restante parte del suo emendamento, con riserva di ripresentarla attraverso un articolo aggiuntivo.

La Commissione delibera di accantonare la rimanente parte dell'articolo 7 del testo del Comitato, riservandosi di inserirla in un altro

articolo, ed approva l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 97-bis. — *Visita prematrimoniale.*

« La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei due nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge ».

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Taviani; e i Sottosegretari di Stato: per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Di Vagno; e per il tesoro, Cattani.

Disegno e proposte di legge:

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (Approvato dal Senato) (3550);

Scianatico ed altri: Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (2896);

Colajanni ed altri: Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno (2950);

Capua e Bozzi: Assegnazione alla competenza della regione a statuto ordinario Calabria degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, e devoluzione alla medesima regione degli stanziamenti statali ivi previsti (2997);

Scotti ed altri: Finanziamento della Cassa per il mezzogiorno (3279).

La Commissione affronta, in via preliminare, un'ampia discussione sui modi e sui tempi di esame del disegno e delle proposte di legge all'ordine del giorno. Dopo interventi dei deputati Barbi, Colajanni, Compagna, Ma-

gri, Mussa Ivaldi Vercelli, Fabbri, Scalfari, Di Lisa e Scotti, e dopo che il Ministro Taviani ha fornito ampie assicurazioni al deputato Colajanni circa la completa disponibilità del Governo per un approfondito esame dei problemi posti con le iniziative legislative in materia di interventi pubblici nel Mezzogiorno e per una attenta considerazione e valutazione di tutte le proposte di modifica al testo già varato dal Senato che saranno eventualmente sottoposte alla Commissione, la Commissione stessa conferisce mandato al Vicepresidente Fabbri di rappresentare al Presidente della Camera le preoccupazioni emerse in Commissione bilancio per il ritardo nella definitiva approvazione dei provvedimenti per il Mezzogiorno e, quindi, di prospettargli la eventualità di sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo l'opportunità di inserire i provvedimenti stessi all'ordine del giorno di una delle prossime sedute della Camera, prima delle ferie estive.

Il relatore Isgrò svolge, quindi, un'ampia e dettagliata relazione introduttiva delle questioni che sono alla base delle iniziative legislative all'esame della Commissione, partendo dalla esposizione di taluni problemi di merito e accennando a taluni fenomeni di carattere economico e demografico, che interessano il Mezzogiorno. Affronta, successivamente, il discorso sugli strumenti, sulle componenti e sugli obiettivi della nuova politica di intervento nell'Italia meridionale. Tra gli strumenti, segnala tre fenomeni nuovi, inesistenti o quasi nella fase iniziale della politica meridionalistica: la politica di programmazione, il nuovo ruolo del sindacato e l'ordinamento regionale (e, quindi, il significato essenziale e innovativo di una partecipazione ravvicinata delle popolazioni meridionali alle scelte generali di politica economica); per quanto riguarda le componenti, pone l'accento sul contributo del sistema delle partecipazioni statali non solo per il volume degli investimenti diretti, ma anche per la funzione trainante nei confronti di numerose iniziative indotte, nonché sulla politica degli incentivi e dei disincentivi, il cui obiettivo di fondo deve essere il raggiungimento della più alta produttività marginale industriale; circa gli obiettivi, infine, ricorda il superamento degli squilibri territoriali, il miglioramento nel processo di distribuzione della ricchezza e del reddito, i più alti livelli di occupazione (soffermandosi sui problemi del saggio di partecipazione dei lavoratori e sulle prospettive che stanno determinandosi nei paesi di più avanzata industrializzazione).

Il relatore illustra, successivamente, i punti fondamentali del disegno di legge n. 3550, intrattenendosi, in particolare: sull'inserimento dell'intervento straordinario nell'ambito della programmazione economica nazionale; sulla partecipazione determinante delle regioni all'intervento straordinario (comitato dei presidenti delle giunte regionali meridionali; formulazione dei progetti speciali; trasferimento alle regioni degli interventi straordinari, già affidati alla Cassa, relativi a materie di competenza regionale; programmazione e gestione delle leggi speciali riguardanti talune regioni); sulla realizzazione dell'intervento straordinario mediante progetti speciali di interventi organici; sulla introduzione di un sistema di incentivazione e di disincentivazione, tendente a facilitare l'insediamento delle industrie nel Sud sia mediante il decongestionamento delle aree più industrializzate del Nord sia mediante il rafforzamento delle piccole e medie industrie con adeguati incentivi, che consentano una maggiore occupazione della manodopera meridionale.

Avviandosi alla conclusione, dopo aver accennato alle modifiche introdotte dal Senato al testo originariamente proposto dal Governo (costituzione del comitato dei presidenti delle regioni meridionali per la formulazione di pareri e proposte; agevolazioni alle iniziative industriali e commerciali per favorire ulteriormente le piccole e medie imprese; disincentivi mediante più sistemi di autorizzazioni indirette; aumento dello stanziamento di 200 miliardi e destinazione prioritaria di 600 miliardi alla agricoltura e alle zone di particolare depressione; devoluzione alle regioni dell'attuazione delle leggi speciali), il relatore Isgrò invita la Commissione a manifestare consenso sul disegno di legge n. 3550, dichiarandosi peraltro disponibile ad esaminare, con la dovuta attenzione e con la massima considerazione, le ulteriori proposte di modifica che dovessero eventualmente essere sottoposte alla Commissione.

Il Vicepresidente Fabbri informa, quindi, la Commissione, che il Presidente della Camera gli ha rappresentato le insormontabili difficoltà di rivedere il calendario dei lavori dell'Assemblea, già definito nella riunione di ieri dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente Tremelloni, dopo aver registrato l'accordo della Commissione di concludere, comunque, l'esame referente dei provvedimenti sul Mezzogiorno prima delle ferie estive, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Borghi.

Proposta di legge:

Senatori Limoni ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (Approvata dal Senato) (2797).

Il relatore Napolitano Francesco illustra dettagliatamente la proposta di legge e preannuncia emendamenti intesi ad estendere il beneficio agli ufficiali provenienti dai ruoli normali, a stabilire per l'articolo 3 la retroattività al 1970 ed a sostituire di conseguenza l'allegata tabella.

Il deputato Vespignani lamenta lo stillicidio di provvedimenti parziali e sollecita una iniziativa della Commissione al fine di verificare col Governo lo stato delle carriere del corpo per la predisposizione di un provvedimento organico e generale.

Il Sottosegretario Borghi dichiara di consentire col deputato Vespignani: il Governo è a disposizione della Commissione per tutte le iniziative che vorranno essere assunte. Si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal relatore.

La Commissione approva, nel principio, i primi 5 articoli e la tabella nel nuovo testo predisposto dal relatore e rinvia l'esame dell'articolo 6 di copertura. Il Presidente Vicentini dichiara che trasmetterà il nuovo testo alla Commissione bilancio per il prescritto nuovo parere. Il nuovo testo è del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

ART. 2.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti in servizio speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianità di grado.

ART. 3.

Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza è, rispettivamente di anni 60 e di anni 59, a decorrere dal 1° ottobre 1970.

ART. 4.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 5.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento, che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria.

A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli dell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria, previo giudizio di meritevolezza espresso dal-

la Commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, nei sessanta giorni antecedenti quello del raggiungimento dell'anzidetto limite di età.

ART. 6.

Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli

anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Permanenza minima nel grado	Numero degli ufficiali da ammettere a valutazione
Colonnello	—	—	—
Tenente colonnello .	(a) scelta	(b) 3 anni	Tutti i tenenti colonnelli in ruolo, qualunque sia la permanenza nel grado, per tre anni consecutivi, a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge (c).

(a) Le promozioni al grado di colonnello sono disposte in ragione di quattro per il 1971 e, rispettivamente, di tre e di due per i due anni seguenti. L'iscrizione in quadro, sulla scorta della graduatoria di merito formata per ciascuno degli anni anzidetti, ha luogo secondo l'ordine di ruolo.

(b) Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado viene promosso con effetto dalla data anzidetta.

Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento, che non possa conseguire la promozione nell'anno di validità del quadro medesimo per non aver compiuto il periodo di permanenza minima nel grado, viene riportato d'ufficio, senza che occorra altra valutazione, nel quadro d'avanzamento dell'anno successivo in concorrenza, secondo l'ordine di ruolo, con i parigrado giudicati idonei ed iscritti in tale ultimo quadro. Le promozioni eventualmente non effettuate vanno in aumento a quelle da disporre per l'anno successivo.

(c) L'aliquota di valutazione è stabilita sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione e, comunque, con riferimento all'anzidetta data.

Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3484).

Dopo illustrazione favorevole del relatore Napolitano Francesco, sull'integrazione di alcune indennità, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge e, votando a scru-

tinio segreto, il provvedimento nel suo complesso.

Disegno di legge:

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Salvatore Mannironi (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3500).

Il Presidente Vicentini, illustrando il disegno di legge, ricorda la figura e l'opera del compianto Ministro Mannironi.

Il deputato Vespignani si associa a nome della sua parte al cordoglio manifestato dal Presidente.

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

DIFESA (VII)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono il Ministro per la difesa, Tanassi e i Sottosegretari di Stato alla difesa, Guadalupi e Latanzio.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA.

Il Ministro della difesa Tanassi, riferendo sui problemi dell'ordinamento e dell'avanzamento in seno alle forze armate, si sofferma sulla strutturazione operativa delle stesse in relazione alla continua e rapida evoluzione del quadro politico e strategico e ne sottolinea la insufficienza rispetto alle esigenze della difesa soprattutto con riferimento al numero degli uomini alle armi ammontanti a circa 380 mila; a questo riguardo non ritiene possibile operare ridimensionamenti sulla base di modifiche dell'attuale sistema di reclutamento obbligatorio, sia perché il sistema della leva è sancito dalla Costituzione e sia perché un esercito professionale solleverebbe problemi tecnici molto complessi. Uguale carenza si registra nel campo dei materiali di armamento, delle scorte e delle infrastrutture logistiche per cui sarebbe necessario uno sforzo, sia pure pluriennale ma programmato in tempi ragionevoli, per un salto di qualità dei mezzi materiali di dotazione.

Pertanto il problema di una nuova legge ordinativa generale delle forze armate che non si riduca a prendere semplicemente atto della situazione contingente è prematuro in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie che il paese può dedicare alla difesa con conseguente esclusione dell'eventualità di una crescita delle forze armate.

In tema di avanzamento degli ufficiali, rilevato che i criteri possibili sono l'avanzamento per l'anzianità che produce, per esperienza, dei quadri modesti, ovvero l'avanzamento a scelta che offre invece più ampi margini al merito effettivo con indubbi vantaggi di ordine generale, ricorda che la vigente legge ha contemperato il criterio della scelta con

un meccanismo automatico di ricambio, il cosiddetto avanzamento normalizzato, inteso a realizzare un rinnovamento continuo dei quadri: in questo contesto deve essere valutata la posizione della « a disposizione » che pure tante polemiche suscita, ma che tuttavia è lo strumento per consentire l'avanzamento normalizzato quando mancano le vacanze naturali.

Circa gli inconvenienti da più parti lamentati sulla vigente legge di avanzamento degli ufficiali sottolinea che la mancanza di un regolamento di esecuzione della legge non consente alle commissioni di avanzamento di essere arbitre incontrollabili dei giudizi data la ampia analiticità della legge stessa.

Il deputato D'Ippolito si dichiara profondamente deluso dalle dichiarazioni del ministro che appaiono divergenti dalla realtà e dal pensiero della Commissione. Non ritiene prematuro intervenire immediatamente sulle norme ordinarie in quanto esse risalgono ormai al 1940, a un periodo cioè profondamente diverso dall'attuale e per le strutture politiche e per le odierne esigenze spiccatamente tecniche delle forze armate. Tale necessità è sentita unanimemente dalla Commissione, che si è espressa in tal senso durante la ultima discussione sul bilancio, e anche dallo stesso dicastero della difesa dato che nel suo seno è stato costituito un apposito gruppo di studio. Conclude quindi ritenendo necessario che la commissione venga messa al corrente dello stato dei lavori di tale gruppo di studio affinché possa dare un valido contributo alla soluzione di tale problema e di tutti quelli che son connessi al tipo di forze armate che si vuole strutturare.

Il deputato Boldrini concorda con il ministro della difesa sulla rapidità dell'evoluzione del quadro strategico che incide anche sui problemi dell'ordinamento e dell'avanzamento; in conseguenza di ciò è sempre più urgente, così come più volte richiesto dalla sua parte politica, un ripensamento sulla situazione strategica europea, la cui evoluzione può consentire una maggiore autonomia decisionale e una reale possibilità di una diversa valutazione dei problemi militari. Tale aspetto costituisce un nodo politico che deve essere risolto dai massimi organi istituzionali dello stato attraverso una scelta di prospettive generali; mai come oggi infatti i problemi militari e quelli di politica estera sono stati così intimamente collegati. Inoltre ritiene che anche gli stati maggiori, mancando alla loro funzione istituzionale, non hanno elaborato le necessarie soluzioni e alternative tecniche in re-

lazione alla evoluzione in corso. Conclude pertanto proponendo una indagine conoscitiva congiuntamente alla Commissione esteri su tale problema auspicando altresì che vengano ascoltati, per un giudizio sulle implicazioni tecniche, i supremi organismi militari.

Replica quindi brevemente il Ministro Tanassi il quale sottolinea che problema preliminare è quello di poter disporre di adeguate risorse finanziarie le quali invece appaiono largamente insufficienti sia che si vogliano mantenere gli attuali impegni internazionali sia soprattutto se si desidera modificarli verso una prospettiva autonomistica; l'Italia infatti non può continuare a spendere per la difesa meno della metà rispetto ai paesi con sviluppo analogo al nostro: il bilancio della difesa continua a crescere ma solo per far fronte alle spese di mantenimento del personale nonché alla costante lievitazione dei prezzi per cui allo stato attuale è vano parlare di riammodernamento strutturale delle forze armate. Auspica quindi il conforto e la collaborazione della Commissione intera negli sforzi intrapresi al fine di addivenire ad una sufficiente soluzione del problema delle risorse militari.

Il Presidente a conclusione del dibattito ringrazia il Ministro per il suo intervento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

Proposta di legge:

Borghi ed altri: Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside (832).

La Commissione riprende la discussione sugli articoli della proposta di legge.

Accogliendo un emendamento interamente sostitutivo presentato dal deputato Giordano, che sostituisce il relatore Racchetti, la Commissione, con il parere favorevole del Sottosegretario Romita, approva l'articolo 1 nella seguente formulazione:

ART. 1.

Ai fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione ai concorsi a preside è

riconosciuto il servizio di ruolo prestato nella scuola elementare statale.

Su proposta del relatore Giordano e con il parere favorevole del Sottosegretario Romita, la Commissione sopprime l'articolo 2 ed ultimo.

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

Proposta di legge:

Vedovato: Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (2399).

Dopo l'illustrazione da parte del relatore Fusaro e l'intervento del Sottosegretario Romita, l'articolo unico della proposta di legge che aumenta i limiti di spesa per l'attività didattica e scientifica degli istituti universitari viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo a favore dell'università di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio (3056).

Il relatore Bertè illustra favorevolmente la proposta di legge ed il deputato Giannantoni si dichiara ad essa contrario a nome del proprio gruppo. Dopo la replica del relatore e l'intervento favorevole del Sottosegretario Romita, la Commissione approva l'articolo 1 senza modificazioni. L'articolo 2 viene approvato nella seguente nuova formulazione suggerita dalla Commissione bilancio:

ART. 2.

All'onere di lire 60 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1971, si provvede, quanto a lire 30 milioni, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e, quanto a lire 30 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

Proposta di legge:

Lezzi e senatori Abenante ed altri: Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2285-B).

Il relatore Berté illustra le modifiche apportate dal Senato alla proposta di legge; i deputati Loperfido, Giomo, Biasini e Napoli, a nome dei rispettivi gruppi, ed il Sottosegretario Romita, per il Governo, si dichiarano favorevoli al provvedimento i cui articoli vengono approvati senza modificazioni. La proposta di legge viene subito votata a scrutinio segreto risultando approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

All'inizio della seduta il Presidente Romanato comunica alla Commissione che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza non si è raggiunto un accordo sul calendario dei lavori. Perciò, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, propone che le due prossime sedute della Commissione, relative all'esame della riforma universitaria, si svolgano l'una nel pomeriggio odierno con la replica del relatore e del Ministro della pubblica istruzione, e l'altra a data da destinarsi in relazione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive.

Ricorda, per informazione della Commissione, che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza erano state avanzate altre due diverse proposte: l'una tendente a concludere tutto l'esame in Commissione del provvedimento di riforma protraendo i lavori anche nel mese di agosto, ove necessario; l'altra tendente a trasmettere all'Assemblea il disegno di legge nell'attuale testo, rinviando a quella sede l'esame degli emendamenti.

Il deputato Badaloni Maria si dichiara favorevole alla proposta del Presidente che consentirà una migliore organizzazione dei lavori per l'esame degli emendamenti e che in definitiva renderà più brevi i tempi di esame del provvedimento.

Il deputato Tedeschi si dichiara contrario alla proposta del Presidente ribadendo la necessità di concludere l'esame in Commissione del disegno di legge di riforma universitaria nel mese di agosto.

La Commissione delibera a maggioranza di accogliere la proposta del Presidente Romanato.

Proposte di legge:

Rausa ed altri: Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 574, sulla sperimentazione degli istituti professionali (2752);

Lenoci: Modifica alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per la istituzione di IV e V classi sperimentali post-qualifica in ogni istituto professionale di Stato (3050).

Il relatore Bardotti illustra le due proposte di legge proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Tedeschi si dichiara favorevole a tale richiesta ed il Sottosegretario Romita non si oppone, pur esprimendo riserve in ordine al mantenimento di un limite al numero delle classi per motivi di ordine finanziario.

La Commissione all'unanimità delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2752 e 3050.

Proposte di legge:

Belci ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

Skerk ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia ed istituzione del posto di viceprovveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (686);

Il Presidente Romanato ricorda che la Commissione aveva richiesto il trasferimento in sede legislativa del testo unificato delle due proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto, ma che tale trasferimento non era stato concesso per l'opposizione del gruppo del MSI.

Il relatore Rausa illustra favorevolmente il testo unificato delle due proposte di legge. Il deputato Raicich, data l'urgenza del provvedimento, propone che tale testo sia trasmesso all'Assemblea, riservandosi i singoli gruppi di presentare in quella sede gli eventuali emendamenti. Il Sottosegretario Romita si dichiara favorevole a tale soluzione.

La Commissione delibera quindi di adottare il testo unificato e di autorizzare il relatore a stendere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente Romanato comunica che il Comitato dei nove risulta composto da egli

stesso, dal relatore Rausa e dai deputati Rognoni, Raicich, Moro Dino, Napoli, Biasini, Giomo, Nicosia, Canestri e Mitterdorfer.

Proposta di legge:

Senatori Spigaroli ed altri: Sospensione della applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3101).

Il deputato Caiazza, in sostituzione del relatore Fusaro, illustra la proposta di legge proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa.

Con il parere favorevole del Sottosegretario Romita la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3101.

Proposta di legge:

Senatori Veronesi, Germanò e Premoli; Senatori Spigaroli ed altri: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione allo insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3335).

Il deputato Giordano, in sostituzione del relatore Racchetti, illustra la proposta di legge proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa. Il deputato Tedeschi si dichiara favorevole a tale richiesta riservandosi in quella sede di affrontare alcune questioni relative al merito del provvedimento.

Con il parere favorevole del Sottosegretario Romita, la Commissione all'unanimità delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3335.

Proposta di legge:

Senatori Balbo ed altri; Senatore De Leoni: Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3336).

Su proposta del relatore Dall'Armellina e con il parere favorevole del Sottosegretario Romita la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3336.

Proposta di legge:

Racchetti ed altri: Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione in materia di pensioni e riscatti (3343).

Il relatore Biasini illustra la proposta di legge proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa. Il deputato Tedeschi si dichiara favorevole a tale richiesta riservandosi in quella sede di proporre alcuni emendamenti all'articolo 4. Il Sottosegretario Romita dichiara di non essere in grado di dare le necessarie assicurazioni sul rapido potenziamento dei provveditorati previsto dall'articolo 4; rileva altresì che il provvedimento richiederebbe una gradualità di applicazione e che d'altra parte al Ministero è già in corso un processo di meccanizzazione anche del settore relativo alla liquidazione delle pensioni. Per tali motivi chiede un breve rinvio.

Accogliendo la richiesta del Sottosegretario Romita la Commissione delibera di rinviare il seguente dell'esame della proposta di legge.

Proposte di legge:

de Meo: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (2589);

Averardi: Modifica all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (3123).

Il relatore Caiazza illustra favorevolmente le due proposte di legge proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa. Il deputato Tedeschi, pur manifestando alcune perplessità sul merito dei due provvedimenti, non si oppone alla richiesta avanzata dal relatore.

Con l'assenso del Sottosegretario Romita la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2589 e 3123.

Proposta di legge:

Alessi: Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (3313).

Su proposta del deputato Buzzi, che sostituisce il relatore Bertè, e con il parere favorevole del Sottosegretario Romita, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3313.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 20. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Misasi.

Disegno e proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

Castellucci: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

Nannini: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);

Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611);

Giomo ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

Romanato ed altri: Istituzione, nell'ambito universitario, della facoltà artistico-figurativa (1089);

Bozzi ed altri: Trasformazione delle accademie di belle arti in istituti superiori di belle arti (1149);

Cattaneo Petrini Giannina: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

Giomo e Cassandro: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

Scalfaro ed altri: Trasformazione della scuola triennale a fini speciali di scienze ed arti nel campo della stampa del Politecnico di Torino in facoltà di arte e scienza della stampa (2802);

Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372);

Spitella: Provvedimenti per il personale delle università (3448).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il relatore Elkan ringrazia i colleghi della maggioranza e dell'opposizione per l'interessante contributo di idee offerto nel corso dell'ampia discussione e registra con soddisfazione il fatto che si è delineata una conver-

genza non solo nell'ambito della maggioranza stessa, ma anche negli altri gruppi, per una valutazione sul disegno di legge in esame se non proprio positiva, almeno orientata a chiedere l'iter più rapido possibile del disegno stesso.

Rileva inoltre con soddisfazione l'ampio consenso su alcuni dei temi che egli stesso aveva indicato come meritevoli di particolare attenzione nella relazione introduttiva. Tale consenso permetterà al relatore e alla Commissione stessa in sede di esame degli articoli di approvare taluni emendamenti necessari per una più razionale sistemazione del testo della legge e per una più esatta configurazione dei nuovi organismi universitari che vengono proposti.

In sintesi vale la considerazione che l'ampio dibattito si è svolto su due linee diverse, ma non tra loro così contraddittorie da determinare motivi di contrasto insuperabili.

Una prima linea, che si riconduce più direttamente alla stessa relazione introduttiva, ha registrato gli interventi dei deputati Bertè, Cingari, Biasini, Bardotti, ed anche sotto qualche aspetto particolare dei deputati Natta ed Almirante, i quali hanno puntualizzato alcuni importanti nodi del disegno di legge, come un più efficiente collegamento con la regione per il diritto allo studio, per la programmazione, per la educazione permanente affidata alla responsabilità della nuova università; il tempo pieno acquisito come elemento determinante e qualificante della legge, ma che pure richiede una più corretta e costituzionale applicazione; una configurazione meno vincolante dei dipartimenti, come nuovi centri di ricerca e di didattica, al fine di consentirne una atipicità ed una autonomia più coerente con le dichiarazioni contenute nei primi articoli della legge.

Una seconda linea, ovvero un taglio diverso degli interventi, ha allargato il discorso affrontando i grandi problemi di fondo che investono una nuova concezione dell'università, nell'impegno di verificare una saldatura tra la stessa attività universitaria ed il suo mondo operativo come comunità autonoma e la società nella sua mobilità e nelle sue trasformazioni, nella convinzione che solo risolvendo prioritariamente i grandi problemi economici e sociali di rinnovamento della società si potrà concedere quello spazio di azione alla realtà universitaria che non determini alcun diaframma, ma anzi rappresenti un autentico salto di qualità in prospettiva. Su questi temi suggestivi si sono impegnati nei loro interventi i deputati Buzzi, Rausa, Reale, Gior-

dano e Rognoni e per l'opposizione i deputati Giannantoni, Sanna e Nicosia, anche se per quest'ultimo il motivo di fondo è stato quello del problema degli studenti, delle loro assemblee e del loro diritto e dovere di partecipazione alle responsabilità universitarie. Anche l'onorevole Giomo, affrontando il tema della abolizione del valore legale dei titoli di studio, si è collocato nell'area di una discussione più ampia, interessante, ma difficilmente riducibile al lavoro della Commissione, impegnata a varare nel tempo più breve possibile il testo emendato per proporlo alla discussione in aula.

La preoccupazione costante, emersa in tali interventi, della destinazione nel mondo produttivo dei futuri laureati e delle dimensioni sempre crescenti della partecipazione di studenti ai corsi di laurea ha riproposto quasi in termini drammatici le ipotesi o del numero chiuso o della abolizione del valore legale dei titoli, problemi che non erano stati trascurati neppure dal relatore, ma che allo stato attuale della situazione italiana, nell'attesa di una sollecita riforma della scuola media di secondo grado, nella stessa mobilità della occupazione nel settore industriale e dei servizi, non sembrano, almeno a giudizio del relatore stesso, risolvibili; essi dovrebbero essere almeno rinviati alla relazione che il ministro dovrà fare al Parlamento dopo il periodo quadriennale previsto dalla legge stessa.

Il relatore aveva osservato che il testo del disegno di legge, con undici titoli e centoquattro articoli, presenta quasi una giustapposizione tra principi ed affermazioni qualificanti di autentico rinnovamento della università italiana e norme regolamentari od aspetti particolari, che avrebbero dovuto essere forse affidati ad un regolamento successivo. Ma proprio nella considerazione di poter limitare gli emendamenti al minimo indispensabile, come apporto autonomo di competenza e di pensiero del nostro ramo del Parlamento, aveva invitato i colleghi commissari ad uno sforzo comune per non modificare completamente il disegno di legge trasmesso dal Senato. Gli sembra che la maggioranza dei colleghi abbiano sentito il carico di tale responsabilità. Per questo nuovamente ringrazia per una così interessante collaborazione e si augura di poter stendere la relazione per l'Aula dopo l'esame degli articoli con il più largo consenso possibile per un rapido *iter* della legge stessa, affinché diventi operativa per l'anno accademico 1971-1972.

Il Ministro della pubblica istruzione Misasi, dando atto dell'alto livello del dibattito

che si è svolto, ringrazia in modo particolare il relatore Elkan il cui intervento introduttivo ha dato alla discussione un taglio improntato alla esigenza di giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge pur nella utile puntualizzazione di alcuni problemi ed occasioni di riflessione. Ricordando l'*iter* del disegno di legge, afferma che esso rappresenta il frutto di un confronto approfondito fra tutte le forze politiche, ognuna delle quali ha offerto il proprio contributo o quantomeno uno stimolo alla elaborazione definitiva. Del resto non poteva essere diversamente, data l'importanza della riforma che quindi si pone come frutto di un aperto dibattito parlamentare pur senza rinnegare l'originaria paternità governativa. Il Governo ha infatti partecipato al dibattito fermo nella volontà di rispettare alcune linee fondamentali per la soluzione dei problemi dell'università ma aperto ai contributi che dalle diverse parti venivano offerti. Ribadisce quindi anche in questa sede l'urgenza che la legge entri in vigore entro l'inizio del prossimo anno accademico, sia per risolvere una obiettiva situazione di crisi dell'università, sia per evitare che un ritardo nei tempi di approvazione possa aprire la strada a leggine minute e settoriali alle quali il Governo si opporrebbe. A suo giudizio, dalla discussione svoltasi in Commissione è emersa una verità, che del resto si era già manifestata al Senato: le critiche maggiori, cioè, riguardano più ciò che la riforma non contiene che quello che è in essa positivamente disciplinato. Tanto per citare un esempio di tale verità, osserva che il problema del raccordo tra università e società non può risolversi soltanto scegliendo tra la soluzione del numero chiuso e quella dell'abolizione del valore legale del titolo di studio. Realisticamente non sembra infatti possibile che una di tali misure possa oggi risolvere da sola il problema in questione: si tratterebbe di una specie di cappello anglosassone posto su una struttura napoleonica. È evidente che problemi di tal genere possono risolversi soltanto nell'ambito di una diversa politica della scuola nella sua globalità: con la riforma della scuola secondaria superiore, con una politica del diritto allo studio che riesca a realizzare un effettivo decondizionamento sociale nella scuola, con una politica nuova dell'aggiornamento e del reclutamento degli insegnanti. La riforma universitaria deve perciò inserirsi in tale strategia riformatrice, che il Governo persegue allo scopo di realizzare una scuola aperta a tutti di tipo polivalente e non rigidamente specialistica, che non sia una fabbrica di ti-

toli ma che realizzi il raccordo tra il momento formativo e il momento occupazionale.

Passa quindi ad esaminare i punti del disegno di legge sui quali si sono particolarmente soffermati coloro che sono intervenuti nella discussione. L'articolo 19 è stato criticato in quanto rappresenterebbe un atto egemonico da parte dell'università; egli ritiene eccessiva tale critica poiché l'articolo 19, se rettamente interpretato, non riserva in effetti all'università la concessione dell'abilitazione, sia per i rapporti previsti da quella disposizione tra l'università, la scuola secondaria ed il Ministero della pubblica istruzione, sia perché le modalità relative all'organizzazione dei corsi dovranno essere determinate per regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Respinge anche, passando al tema dell'autonomia, la critica secondo cui quest'ultima sarebbe realizzata in chiave corporativistica, poiché il disegno di legge prevede nell'università la presenza di tutta una serie di componenti diverse da quelle universitarie. A queste ultime, del resto, è necessario assicurare uno spazio di responsabilità proprie. Quanto alla figura del ricercatore, afferma che esso è sostanzialmente un contrattista dotato di una maggiore stabilità e che rappresenta l'embrione della classe docente di domani; la figura del ricercatore è comunque ben diversa da quella dell'aiuto che era inizialmente emersa nel corso del dibattito nell'altro ramo del Parlamento. Contesta altresì l'affermazione secondo cui il dottorato di ricerca ripristinerebbe in pratica la libera docenza poiché esso, a differenza di quanto avveniva per quest'ultima, può essere conseguito soltanto a patto di un reale impegno all'interno dell'università; né è da temere che il dottorato di ricerca possa diventare una super-laurea poiché ciò può evitarsi rivalutando sul piano qualitativo il titolo della laurea. Riconosce che la retribuzione per i docenti non è sufficientemente adeguata ma ricorda altresì che lo sforzo finanziario operato per la riforma universitaria è veramente notevole nella sua globalità e non può in questo momento essere ulteriormente incrementato. Nei confronti del diritto allo studio è stato quasi unanimemente richiesto un maggiore spazio per la regione; ciò in realtà è già avvenuto nell'esame in Assemblea al Senato rispetto alla soluzione accolta in precedenza dalla Commissione. Tutto l'attuale sistema, che rompe il vecchio meccanismo quasi automatico per l'attribuzione dell'assegno di studio, s'impernia sulla regione, che può decidere quanta parte dei fondi debba essere destinata ad asse-

gni e quanta parte a servizi, ed alla quale è sottratta soltanto la gestione esecutiva che è attribuita all'opera universitaria. Si dichiara contrario a concedere il diritto elettorale attivo e passivo ai docenti associati poiché, se ciò avvenisse, essi verrebbero a godere di tutti i vantaggi della posizione del docente a tempo pieno con un minore aggravio di lavoro; qualche modifica della posizione dell'associato potrà realizzarsi ma soltanto in tali limiti. Dopo essersi soffermato sulle università con facoltà decentrate, prospettando la necessità che per taluni casi particolari ormai consolidati si operino delle deroghe al principio dell'articolo 3 secondo cui ogni ateneo ha sede in un centro unico, afferma che uno degli elementi che attribuiranno maggiore credibilità alla riforma universitaria dipende dall'introduzione di rigorosi meccanismi di reclutamento dei docenti; si dichiara perciò decisamente contrario a qualsiasi estensione delle categorie di docenti che entreranno in ruolo *ope legis*. Ribadito che la riforma universitaria rompe il vecchio sistema e costituisce un decisivo passo avanti per realizzare l'università del futuro, auspica che nel corso dell'esame i vari gruppi concentrino l'attenzione su pochi punti fondamentali del disegno di legge evitando di stravolgerne le scelte qualificanti. Se così fosse, si potrebbe forse tentare, alla ripresa dei lavori parlamentari, di consegnare all'Assemblea il disegno di legge nell'attuale testo, riservandosi di discutere in quella sede le modifiche di dettaglio che si volessero apportare.

Il Presidente Romanato rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

LO SEDUTA TERMINA ALLE 22,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente BARONI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Costruzione in Milano della nuova sede del provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia ed uffici annessi (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3286).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Dopo l'intervento dei deputati: Achilli, che, in riferimento ad informazioni assunte presso l'amministrazione comunale di Milano circa l'approvazione di una variante al piano regolatore generale, dichiara di ritirare lo emendamento già presentato all'articolo 1, e Busetto, che chiede chiarimenti circa l'approvazione della variante in questione e si dichiara contrario ad individuare nella legge la localizzazione dell'opera, la Commissione approva l'articolo 1 senza modificazioni.

L'articolo 2 viene approvato senza modificazioni.

Il deputato Busetto preannuncia l'astensione della sua parte politica dalla votazione del disegno di legge.

Il disegno di legge è quindi posto in votazione a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente* BIANCHI GERARDO. — Intervengono i Ministri della marina mercantile, Attaguiile, e delle poste e telecomunicazioni, Bosco.

Proposte di legge:

Riccio ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (*Parere della I, della V e della IX Commissione*) (1180);

Gioia ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'ente autonomo del porto di Palermo (*Parere della V Commissione*) (1979);

Biasini: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (*Parere della I, della V e della IX Commissione*) (590);

Zaccagnini ed altri: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (*Urgenza*) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*) (2488);

Cattanei ed altri: Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*) (3314);

Cervone ed altri: Costituzione dell'ente porto di Gaeta (*Parere della I, della V e della IX Commissione*) (566).

La Commissione prosegue il dibattito.

Il deputato Ballarin si sofferma in particolare sui porti turistici e pescherecci. Quanto

ai primi, sottolinea la notevole scarsità del loro numero, inadeguato alle esigenze, aggiungendo che nei porti a destinazione diversa gli impianti che potrebbero essere utilizzati dal naviglio da diporto sono sovraffollati.

Per il futuro, invita a concentrare in pochi scali gli stanziamenti per le attrezzature per i porti turistici, per evitare il sorgere di numerosissimi piccoli scali, male attrezzati, gestiti con criteri amministrativi e con il solo fine del massimo profitto, privi di una utenza consistente. Sottolineato il ruolo che anche in questo campo deve avere l'ente regione - tenuto conto delle conseguenze dirette o indirette degli scali turistici nei settori del turismo e dell'urbanistica - precisa che il suo gruppo è favorevole allo sviluppo della nautica da diporto e quindi delle necessarie infrastrutture, ma è convinto che per quanto riguarda i porti turistici si deve dare il massimo spazio all'intervento delle regioni e programmare razionalmente a livello regionale la costruzione degli scali, che dovranno essere gestiti con sistemi e strumenti pubblicistici.

Le dichiarazioni rese dal Ministro sui porti pescherecci non possono che deludere, in quanto dimostrano che tali porti sono ancora intesi come semplici rifugi per piccole imbarcazioni, per i quali dovrebbero intervenire i comuni, che si sa come abbiano le casse deficitarie. In realtà i porti pescherecci devono essere molto di più che approdi e rifugi e le loro infrastrutture devono comprendere il mercato ittico, ambienti frigoriferi, magazzini per la conservazione ed altri per i rifornimenti. Concludendo, sollecita un congruo intervento finanziario dello Stato anche in questo settore.

Il deputato Amodio da atto al Ministro che le sue dichiarazioni dimostrano la precisa intenzione di avviare una nuova politica marinara in generale e portuale in particolare: occorre ora che il Governo metta a punto le linee concrete di tale nuova politica. Il fatto che il 90 per cento delle esportazioni e il 70 per cento delle importazioni avvengano via mare evidenzia l'importanza dei porti in riferimento alla produzione nazionale e proprio perciò nei porti commerciali si acutizzano le carenze, le difficoltà di ricettività, l'ancestrale sistema di lavoro, l'estrema burocraticità delle gestioni. Fattori, questi, che determinano tempi lunghi di imbarco e sbarco delle merci, per cui si rende indispensabile una coraggiosa riforma, che consenta anche una migliore e più rapida utilizzazione degli stanziamenti, che devono essere concentrati in pochi

porti per dotarli di capacità competitiva anche a livello internazionale.

Quanto all'accennata, futura autonomia finanziaria degli enti porto, ritiene che essa vada accuratamente meditata e studiata perché le esigenze economiche dei porti, nei quali si devono lamentare per altro attrezzature arretrate, comporterebbero tariffe elevate rispetto alle prestazioni e ciò implica il rischio di deviazioni dei traffici.

Quanto alla preannunciata ristrutturazione della flotta di p.i.n., rileva che il Parlamento dovrà conoscere esattamente con quali criteri saranno distribuite le sovvenzioni alle quattro società di bandiera, sulle cui future specializzazioni di traffico esprime alcune perplessità.

Il deputato Marino, premesso che giudica senz'altro valida l'intenzione di condurre una politica marittima unitaria, rileva che peraltro le indicazioni di massima espresse dal Ministro non sembrano rispondere a tale criterio. In particolare la previsione di diversi organismi (Comitato nazionale dei porti, Azienda nazionale dei porti, organizzazioni regionali, enti porto), con funzioni non perfettamente individuate, conducono al frazionamento della direzione unitaria in tema di attività marinara. Ritiene necessario conoscere a chi spetterà il coordinamento delle varie iniziative, quale sarà la struttura dell'annunciata Azienda dei porti e se essa avrà compiti di gestione portuale.

Concorda poi sulla necessità del ridimensionamento della flotta pubblica, dopo il fallimento nel settore del traffico passeggeri, ma si chiede se nel settore del traffico merci si avrà il coraggio e la volontà di tener conto dei criteri di rendimento economico, indispensabili se si considera che il trasporto merci influisce direttamente sui costi industriali.

L'oratore non ritiene che il Ministro abbia esaurientemente risposto alle critiche degli armatori privati, i quali rimproverano alla politica della flotta pubblica l'attuale stagnazione del settore. Concludendo il deputato Marino raccomanda di mettere allo studio le modifiche del codice della navigazione necessarie in relazione alla nuova legislazione.

Il deputato Salomone, esprimendo un giudizio positivo sullo sforzo fatto dal Ministro per avviare a soluzione i più gravi problemi della marineria italiana, fa presente che le difficoltà più gravi derivano dalla commistione di competenza tra vari Ministeri che determina incertezza di direttive e ritardi nell'esecuzione delle opere.

Dopo aver espresso alcune perplessità circa la delega di competenza alle regioni in ma-

teria portuale, ritenendo i nuovi enti ancora troppo giovani e gracili per portare a soluzione problemi che lo Stato ha lasciato insoluti, conclude sollecitando a favore del Mezzogiorno una intensiva politica dei porti turistici.

Il deputato Skerk chiede chiarimenti sui motivi effettivi della lentezza nell'utilizzazione dei fondi stanziati per le opere marittime e sottolinea le gravi conseguenze che, soprattutto per i porti dell'Adriatico, derivano dalla chiusura del canale di Suez, auspicando che la diplomazia italiana appoggi le trattative in corso per la riapertura.

Il Ministro Attaguile, rispondendo alle osservazioni degli intervenuti, prende atto anzitutto dell'apprezzamento politico dato all'impostazione che il Ministero della marina mercantile va riservando ai problemi del suo settore, anche se, naturalmente, non è stato possibile raccogliere su talune questioni di principio unanimità di consensi. Confermando che per taluni settori non è nemmeno possibile ipotizzare un'abdicazione dello Stato ai suoi compiti ed ai suoi doveri, sia in riferimento a precisi impegni sociali che non possono essere negletti, sia in riferimento al quadro globale dello sviluppo economico, precisa che questo discorso vale in modo particolare per i servizi eserciti dalle società di navigazione facenti capo alla Finmare. Con ciò non si vuol disconoscere il ruolo sin qui avuto dall'armamento privato, il cui apporto, anzi, è indispensabile all'incremento rapido della marina mercantile.

Il Ministro ritiene però che sia da confermare l'orientamento a favore del potenziamento dei servizi affidati alle compagnie della Finmare, non solo per salvaguardare i livelli occupazionali del settore e le attività indotte che le linee di PIN hanno promosso, ma proprio perchè questi servizi « pubblici » rispondono ad una precisa realtà economica e sociale del Paese.

È doveroso, a suo giudizio, garantire una struttura di servizi che consenta di garantire gli approvvigionamenti di cui l'industria del Paese abbia necessità; che liberi dai rischi, connessi a sfavorevoli congiunture, la regolare acquisizione dei rifornimenti energetici; che sia anche garanzia alle esigenze che già si affacciano in relazione al rilancio della politica meridionalista.

Dopo aver affermato, in risposta ad alcune polemiche domande, che se compito istituzionale del Governo è quello di proporre l'indirizzo politico, le iniziative e le soluzioni per i diversi problemi, le deliberazioni finali e

impegnative per l'esecutivo spettano al Parlamento, il Ministro constata che è emerso più di un parere favorevole alla istituzione di una azienda o agenzia per i porti, la cui figura e funzione sono da approfondire, comportando essa la soluzione di problemi di grande rilievo nell'ambito della vita portuale. In ogni caso essa è stata concepita anche come strumento risolutore delle intersezioni e mutilazioni di competenze che hanno concorso in grandissima misura a bloccare la politica portuale.

Quanto all'eventuale creazione di un Comitato centrale dei porti, precisa che esso dovrebbe collaborare con gli organi della programmazione, fornendo le linee di sviluppo dei porti.

Passando a considerare in quale contesto devono essere considerati i porti, il Ministro afferma che essi non possono non essere considerati come le componenti di un vero e proprio sistema e che devono quindi essere integrati, pur nell'autonomia delle loro specifiche vocazioni, e valorizzati nella misura in cui la dislocazione dei traffici attuali già lo richieda o nella misura in cui l'interesse politico lo imponga, come avverrà per il Mezzogiorno. Non si può non concordare, quindi, con la richiesta di massima concentrazione dei fondi, per la quale l'orientamento è parso unanime. Una minima quota percentuale degli stanziamenti che saranno ottenuti in forza del secondo piano quinquennale dovrà tuttavia essere riservata ai porti minori.

Per questo secondo piano il Ministero della marina mercantile ha considerato indispensabile uno stanziamento, per il quinquennio, di 370 miliardi, che se non è l'*optimum*, certo non è poco. Ciò che preoccupa, invece, è che — permanendo l'attuale impossibilità dei Lavori pubblici a spendere annualmente nei porti più di 15/20 miliardi — il piano stesso perda di funzionalità e di efficacia, come è avvenuto con il cosiddetto « piano azzurro ». Per risolvere tale problema, il Ministero della marina mercantile ha sollecitato l'elaborazione di opportuni provvedimenti per ridurre i tempi amministrativi.

Il Ministro, dopo aver riconosciuto la necessità di coordinare in un unico sistema i diversi sistemi di trasporto, passa ad esaminare la questione dei rapporti fra ente regione e porti, rilevando la necessità di un attivo coordinamento con le amministrazioni regionali. Sulla totale devoluzione delle competenze — neppure previste, d'altronde, in sede costituente — non crede che tuttavia si possa trovare un ampio punto di concordanza, proprio per ragioni funzionali e per gli obblighi e

l'interesse che lo Stato deve annettere almeno ai principali scali nazionali.

Nel quadro delle funzioni dell'azienda o agenzia dei porti, comunque, il collegamento con le regioni dovrà essere realizzato e perfezionato, così come dovrà esserlo nel Comitato centrale dei porti, se dovesse essere a sua volta realizzato.

Tali organismi di indirizzo e di operatività dovranno in particolare essere strumenti per una politica armonica, intendendosi con questa definizione anche il rispetto dei particolari oneri che lo Stato intende assumersi per il Mezzogiorno.

Passando ad esaminare i problemi della flotta, il Ministro avviandosi alla conclusione, esclude che si voglia porre l'armamento privato dinanzi a difficoltà ulteriori, oltre quelle che affronta per la concorrenzialità di flotte straniere.

Le sovvenzioni alla « Tirrenia » sono previste in quanto esercisce servizi « dovuti » alla collettività, con l'obbligo di assicurare i servizi stessi anche nei periodi di bassa stagione e quindi di ridotto traffico passeggeri. Il collegamento con le isole maggiori non può non rispondere a questo criterio.

Per le attività turistiche dell'« Adriatica » sono previste sovvenzioni globali temporanee, a carattere promozionale.

Per le attività di trasporto merci si prevede un sistema di sovvenzioni predeterminate, decrescenti.

Il Ministro infine ripete che l'indirizzo generale cui si ispira l'azione del suo dicastero si traduce, in definitiva, nella volontà di contribuire veramente ed in modo moderno allo sviluppo economico del Paese, salvaguardando esigenze sociali che non possono essere disattese.

Il Presidente Bianchi, ringraziando il Ministro per gli ampi chiarimenti resi, rinvia ad altra seduta l'esame delle proposte all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 11,20. — *Presidenza del Vicepresidente BIANCHI GERARDO.* Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Bosco.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3496);

Cavallari ed altri: Applicabilità delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale contemplato nella tabella XXII della carriera di esercizio degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (3318).

Il deputato Salomone riferisce sui provvedimenti, facendo presente che con il disegno di legge n. 3496, predisposto dopo consultazioni tra Governo e sindacati del settore, si è inteso colmare alcune sperequazioni di carriera ed inconvenienti di ordine organizzativo delle aziende postelegrafoniche, derivanti da alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Così si estende ai direttori di ufficio locale di gruppo B la possibilità di gestire uffici locali di gruppo superiore e a tutti i direttori della carriera di concetto di rimanere *una tantum*, negli uffici cui sono preposti; si attua l'inquadramento nella nuova qualifica iniziale del personale dell'esercizio secondo i criteri già riconosciuti per altre categorie; si incrementano gli organici dell'ex-carriera di concetto e del personale tecnico gradualmente dal 1971 al 1975; si consente l'inquadramento di personale che esplica funzioni di piccola dirigenza.

Rimangono fuori dal provvedimento ancora altri casi, che è giusto tenere presente, però dato il limitato tempo a disposizione e la presenza di un accordo sindacale, che va rispettato, il relatore invita i commissari a non voler modificare il provvedimento ed ad esprimere le ulteriori esigenze attraverso ordini del giorno. Conclude proponendo che sia scelto come testo base il disegno di legge governativo che assorbe interamente la proposta di legge n. 3318.

Nella successiva discussione il deputato Cebrelli, pur dando atto che il disegno di legge concorre a sanare sperequazioni, rileva che altre ne restano fuori e che ciò avviene a meno di un anno dalla legge sul riassetto dell'Amministrazione postelegrafonica. Il fatto è che tale riassetto è stato prevalentemente economico e non funzionale, per cui persiste malcontento tra il personale e negli utenti. Va anche sottolineato che il Parlamento si trova a dover ratificare quello che è un accordo tra sindacati e Governo e, pertanto, nel dare il consenso del suo gruppo al provvedimento, sollecita il Ministro, per la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, a riferire in Commissione sui problemi della sistemazione delle aziende postelegrafoniche, a definire i livelli di mansione del personale

e ad utilizzare gli strumenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 per risolvere le sperequazioni ancora aperte.

Il deputato Gatto concorda sull'esigenza che il disegno di legge sia da approvare, ma deve protestare per il fatto che l'urgenza non consenta di entrare nel merito di esso, escludendo di fatto l'apporto parlamentare, che ha una visuale più ampia di quello di categoria. Vi sono poi delle questioni di giustizia irrisolte, quale quella dei pochi operatori di esercizio, sulle quali attende di conoscere il pensiero del Ministro.

Il deputato Querci dichiara anch'egli di concordare per l'approvazione del disegno di legge, ma ritiene che si debbano dare garanzie per tutti quei casi di sperequazione non risolti, tra i quali richiama l'attenzione sul personale all'ex coefficiente 284, e pertanto sollecita il Ministro ad assumere posizione sui vari ordini del giorno presentati, nonché ad impegnarsi per un dibattito di più ampia portata sui problemi della ristrutturazione delle aziende postelegrafoniche.

Il deputato Mancini Antonio osserva che il provvedimento consiste nell'aggiustamento e miglioramento di norme transitorie della legge sul riassetto in relazione a caratteristiche delle aziende postelegrafoniche, peculiari e non suscettibili di estensione analogica. Si associa alla richiesta di un dibattito alla ripresa dei lavori parlamentari che dovrà avere per oggetto le strutture tecnologiche e il riassetto delle aziende postelegrafoniche e censire, una volta per tutte, quanto si deve fare nel settore, al fine di rielaborare le strutture in modo che il personale possa fare bene il suo lavoro e soddisfare gli utenti.

Il deputato Canestrari si associa alla proposta per un dibattito generale nel prossimo settembre e, a proposito di recenti casi di rapina agli uffici postali, esprime l'esigenza di assicurare l'incolumità del personale e di manifestare riconoscimento per il comportamento manifestato.

Il deputato Marino, dopo aver espresso delle riserve sul metodo e la sostanza del provvedimento in discussione, fa presente di associarsi alla richiesta di un dibattito generale e per la soluzione dei casi di sperequazione non risolti.

Il deputato Russo Ferdinando sottolinea in particolare l'esigenza di provvedere al più presto a sanare la situazione di circa 500 periti tecnici dell'Azienda telefonica di Stato, rimasti nella carriera esecutiva a differenza di altre categorie.

Il Ministro Bosco, replicando agli intervenuti rileva che l'Amministrazione di cui è responsabile ha circa 168 mila dipendenti, con problemi di personale così complessi, per i quali una stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali è necessaria ed utile. Tale collaborazione è stata sempre fruttuosa e la recente agitazione è stata originata appunto dal fatto che alcune norme delegate sono state emanate in un testo non conforme alla intesa con i sindacati creando uno squilibrio, che ora si intende sanare. Certo restano da risolvere ancora alcuni casi e situazioni particolari, che egli, in relazione agli ordini del giorno presentati, prende impegno di affrontare in quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 ne dia possibilità e non creino alterazioni della legge sul riassetto. Prende inoltre impegno per un dibattito in settembre sulla ristrutturazione delle Aziende postelegrafiche o direttamente in occasione sul disegno di legge relativo, se si farà in tempo a perfezionarlo, o in via preliminare, se dovesse tardare, assicurando inoltre che l'elaborazione del « mansionario » sta avvenendo tenendo conto delle linee della riforma. Conclude infine fornendo alcuni dati circa l'andamento dei servizi e in particolare del banco posta, che nei primi sei mesi del 1971 ha fornito alla Cassa depositi e prestiti disponibilità per 371 miliardi.

Il relatore Salomone replica quindi registrando con soddisfazione la confluenza della Commissione sull'approvazione del disegno di legge e sulla rivendicazione del ruolo del Parlamento.

Il Presidente Bianchi Gerardo dà atto che gli ordini del giorno presentati dai deputati Cebrelli, Querci, Zucchini, Monaco, Canestrari e Marino e dai deputati Canestrari, Mancini, Monaco e Russo, per quanto concerne l'invito al Governo per un dibattito generale e per l'eliminazione delle sperequazioni ancora sussistenti si intendono accolti nei limiti indicati nella replica del Ministro, e che gli emendamenti presentati dai deputati Gatto, Russo ed altri, Ciampaglia, Canestrari ed altri per sanare analoghe sperequazioni si intendono ritirati e trasformati in ordini del giorno, accolti con gli stessi limiti.

La Commissione, quindi, approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge n. 3496, scelto come testo base, che in fine di seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato. A seguito della votazione rimane assorbita la proposta di legge n. 3318.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla Mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze (3317).

Il Sottosegretario Biagioni riferisce che il Ministro Gava, preso atto delle osservazioni critiche formulate sul disegno di legge in esame nel corso della seduta del 24 giugno scorso, prega la Commissione di riviare la discussione del provvedimento per concordare, attraverso gli opportuni contatti, eventuali modifiche al testo.

La Commissione delibera all'unanimità nel senso proposto dal Governo.

Proposta di legge:

Senatori Solari ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (Approvata in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3108).

Il relatore Baldani Guerra illustra i lavori del Comitato ristretto che hanno messo capo a notevoli modifiche del testo approvato dal Senato. Esse adeguano tale testo ai più recenti sviluppi determinatisi in sede CEE e adottano soluzioni tecniche più rispondenti alle peculiari caratteristiche del mercato dell'abbigliamento. Sulle finalità generali del provvedimento si rifà alla sua relazione svolta nella seduta del 5 maggio scorso.

La Commissione, passando all'esame degli articoli, approva gli articoli 1, 2 e 3 nel testo approvato dal Senato. Approva quindi i seguenti articoli secondo la nuova formulazione proposta dal Comitato ristretto.

ART. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato lo uso di una denominazione riportata dalle allegate tabelle per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È altresì vietato l'uso di detta denominazione sia in forma di radicale, sia di oggettivo e simili.

L'eventuale uso dei marchi nei quali è richiamata una denominazione riportata nelle tabelle allegate dovrà essere conforme alle norme generali del codice civile ed a quelle speciali che regolano il settore dei marchi.

ART. 5.

L'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipolente, dalla quale sia fatta precedere o seguire la denominazione di una determinata fibra, non è ammessa se non per designare prodotti interamente composti dalla fibra stessa.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione « lana vergine » o « lana di tosa » può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponde alle disposizioni del comma precedente a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 35 per cento.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 35 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorché siano stati ottenuti col ciclo cardato.

ART. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione centesimale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione centesimale.

L'espressione « composizione non determinata » può essere usata per tutti i prodotti, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, la cui natura può essere difficilmente precisata.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone o da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone-trama puro lino ».

ART. 7.

Per i prodotti tessili composti da due o più fibre è ammessa normalmente nelle composizioni centesimali previste dal precedente articolo una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le proporzioni in peso indicato e le proporzioni in peso reale rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

In deroga al precedente comma la commissione di cui all'articolo 14 fisserà entro un anno dalla pubblicazione della presente leg-

ge quali sono i prodotti per i quali è necessaria una tolleranza superiore al 3 per cento e fisserà i limiti di tale tolleranza.

ART. 8.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previste agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazioni nelle fatture di vendita afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbricazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purché il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i documenti nei quali le abbreviazioni stesse sono usate.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata a cura del fabbricante al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi la medesima natura in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dai quali è composto, con esclusione peraltro di quei tessuti che rappresentino meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione.

Le fodere principali devono essere comunemente munite di etichetta qualunque sia il loro peso percentuale sul peso totale del prodotto.

ART. 9.

L'etichetta prevista dalla presente legge deve riportare l'indicazione « etichetta a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del fabbricante o dell'importatore o del dettante.

L'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato può essere riportata anche su una etichetta separata.

I nomi delle fibre debbono essere indicati in ordine decrescente di percentuale.

Le indicazioni contenute nelle etichette possono essere stampate, stampigliate o tessute, con caratteri uniformi e chiaramente leggibili.

Sui tessuti venduti in pezza l'etichetta deve essere ripetuta a intervalli non superiori a due metri lineari.

Le disposizioni delle norme generali del Codice civile o quelle speciali che regolano il settore dei marchi disciplinano le modalità e l'importanza tipografica in caso di uso dei marchi regolarmente depositati.

ART. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

La Commissione approva quindi l'articolo 11 nel testo proposto dal Senato.

Sono successivamente approvati i seguenti articoli secondo il nuovo testo proposto dal Comitato ristretto.

ART. 12.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonché, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

ART. 13.

Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme d'ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data dei documenti con i quali si determina l'immissione del prodotto al consumo finale.

ART. 14.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonché per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

La Commissione approva quindi l'articolo 15 nel testo trasmesso dal Senato.

Altri articoli sono approvati nel nuovo testo proposto dal Comitato ristretto.

ART. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

ART. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'Ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente di altri enti controllati dal Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

ART. 18.

I funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucri di carta o di tela o di plastica, in modo da impedire la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

ART. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'Ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplicato originale.

La Commissione approva l'articolo 20 nel testo trasmesso dal Senato.

Gli articoli 21, 22 e 23 sono approvati nel seguente nuovo testo del comitato ristretto.

ART. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessuti dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

ART. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, qualora la prima analisi sia stata effettuata dalla stazione sperimentale per le fibre tessili e viceversa dispone per l'invio a quest'ultima se la prima analisi è stata effettuata presso un laboratorio periferico delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del Codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

ART. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi quantitative sia chimiche sia per separazione manuale sia macroscopiche che saranno stabiliti dall'UNI o dalla apposita commissione di cui all'articolo 14.

La Commissione approva l'articolo 24 nel testo trasmesso dal Senato e l'articolo 25 nel seguente nuovo testo proposto dal Comitato ristretto.

ART. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 2 milioni, elevabili a 3 milioni nei casi di recidiva.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Chiunque distrugge o non consegna il documento di cui all'articolo 13 è punito con la multa di lire 1 milione, elevabile a lire 2 milioni nei casi di recidiva.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quoti-

diani con diffusione nazionale editi in tre città diverse.

È fatta salva, per il contravventore, la azione civile nei confronti del suo dante causa.

La Commissione approva l'articolo 26 nel testo trasmesso dal Senato ed i seguenti due articoli aggiuntivi proposti dal Comitato ristretto:

ART. 26-bis.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il regolamento di esecuzione.

ART. 26-ter.

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i prodotti immessi al consumo finale sino ai sei mesi successivi alla pubblicazione della legge stessa.

La Commissione approva l'articolo 27 nel testo trasmesso dal Senato. Approva altresì le tabelle allegate A, B, C e D con numerose correzioni proposte dal Comitato ristretto.

Il disegno di legge è quindi approvato a scrutinio segreto nel suo complesso al termine della seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 11. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Proposta di legge:

Milia: Norme per la disciplina di vendita dei generi commestibili e per la tutela della salute dei consumatori (3052).

La Commissione accoglie la proposta del relatore Scianatico di rinviare l'esame della proposta di legge in titolo per consentire ulteriori approfondimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,5.

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 11,5. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Disegno e proposte di legge:

Finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (Approvato dal Senato) (Parere alla V Commissione) (3550);

Scianatico ed altri: Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (Parere alla V Commissione) (2896);

Colajanni ed altri: Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno (Parere alla V Commissione) (2950);

Scotti ed altri: Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (Parere alla V Commissione) (3279).

Su proposta del gruppo comunista ed in considerazione delle recenti decisioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari sul calendario dei lavori della Camera, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere dei provvedimenti in esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente DOSI.*

**SEGUITO DELL'ESAME DEI TEMI RELATIVI
ALLA RIFORMA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI.**

In apertura di seduta, il Presidente fa talune precisazioni in merito alle questioni all'attenzione della Commissione di vigilanza. Al riguardo, rende noto innanzitutto che il Comitato esecutivo, allargato ai rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari, ha deciso, nella riunione di ieri (stante l'impossibilità di pervenire ad una soluzione concordata sulle procedure da esperire per l'ampiamiento dei compiti e dei poteri della Commissione, nella fase transitoria che prevede la riforma dei servizi radiotelevisivi) di dare mandato al Presidente stesso di portare a conoscenza dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati lo schema di disegno di legge da lui stesso predisposto, nonché due proposte di modifica al vigente regolamento, presentate rispettivamente dalla senatrice Giuglia Tedesco e dal senatore Veronesi, per quelle valutazioni che i due Presidenti riterranno opportune.

In secondo luogo, precisa il senatore Dosi, è tuttora all'esame della Commissione il problema della riforma dei servizi radiotelevisivi, sulla base dello schema di quindici punti da lui predisposto, al fine di poter redigere un documento conclusivo degli orientamenti emersi in Commissione, per rendere più agevole il lavoro che su tale argomento dovranno svolgere le Commissioni competenti in sede legislativa. Infine — prosegue l'oratore — la Commissione dovrà ascoltare i dirigenti responsabili della RAI perchè espongano i criteri in base ai quali si stanno sviluppando studi per una revisione dei programmi delle trasmissioni radiotelevisive.

Dopo le comunicazioni del Presidente, prosegue il dibattito sull'argomento in titolo.

Il deputato Di Giannantonio, premesso che uno dei punti discriminanti della futura riforma della RAI verte sul ruolo assegnato al Governo e constatato che nell'ambito del Gruppo della democrazia cristiana, come anche di altri Gruppi, è ancora in corso un approfondimento valutario dei problemi connessi alla riforma, sostiene che tali esigenze oggettive consigliano di rinviare la conclusione del dibattito alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive.

Alle conclusioni del precedente oratore si associa il senatore Bardi, il quale sottolinea al tempo stesso la necessità che la Commissione sia informata della composizione della commissione incaricata dal Governo di procedere agli studi sulla riforma in questione.

Il deputato Reggiani, anch'egli favorevole alla proposta di rinvio, soffermandosi sulla ultima parte delle comunicazioni del Presidente, lamenta il carattere unilaterale di talune trasmissioni radiotelevisive (in particolare del Telegiornale), a suo avviso impostate su discutibili criteri di orientamento dell'opinione pubblica e nelle quali talvolta vengono assunte posizioni che definisce arbitrarie; conclude invitando il Presidente ad esercitare opera di vigilanza discreta, al fine di ricondurre talune trasmissioni a livelli di obiettività e di serietà.

Il deputato Arnaud, premesso che già al presente, sulla base delle norme regolamentari in vigore, la Commissione ha possibilità di controlli sull'ente concessionario ed aggiunto che il tema dell'ampliamento dei compiti e dei poteri della Commissione può in effetti investire aspetti di rilievo della riforma dei servizi radiotelevisivi, esprime avviso favorevole alla proposta di rinvio della discussione, precisando che il Gruppo della de-

mocrazia cristiana non presenterà in proposito, nel corso del presente dibattito, alcun documento scritto su tale argomento.

Il senatore Naldini, esprimendo rammarico per l'affermazione conclusiva del precedente oratore, sostiene che la Commissione su questo punto, come su altre questioni al suo esame, abbia in effetti compiuto un arretramento; ritiene, comunque, che alla ripresa dei lavori della Commissione, dopo la pausa estiva, il dibattito sulla riforma della RAI debba avere sollecita conclusione, sulla base della documentazione comunque raccolta. Soffermatosi successivamente su taluni casi di trasmissioni, in particolare del Telegiornale (esso dovrebbe informarsi — egli afferma — a precisi criteri, validi per tutte le parti politiche), il senatore Naldini conclude chiedendo che la Commissione si riunisca anche nel periodo delle ferie parlamentari, ove particolari motivi relativi ai suoi compiti di vigilanza lo richiedessero.

Il senatore Salati, dopo aver criticato la mancata presentazione di un documento riassuntivo da parte del gruppo democratico cristiano in tema di riforma della RAI, suggerisce di effettuare incontri della Commissione di vigilanza con i membri della commissione governativa di studio per la riforma dei servizi radiotelevisivi, mentre manifesta avviso discorde sulle dichiarazioni del deputato Reggiani circa i modi in cui si estrinsecerebbe l'attività dei giornalisti della RAI; ricordando che la Commissione ha sempre escluso l'opportunità di dare ai giornalisti direttive di tipo censorio.

Le dichiarazioni conclusive dell'onorevole Arnaud richiamano l'attenzione anche del successivo oratore, il senatore Cipellini, il quale prevede, come conseguenza della posizione assunta dal gruppo democratico cristiano, un più laborioso svolgimento dei lavori del Parlamento in tema di riforma della RAI. Soffermatosi, poi, sulla ventilata predisposizione di un nuovo piano di programmi e di una modifica di trasmissioni, l'oratore esprime avviso contrario — nella fase transitoria che precede la riforma — a che abbiano luogo modifiche anche parziali dei programmi stessi, invitando il Presidente a vigilare che tale progetto non venga attuato durante l'interruzione dei lavori parlamentari.

Anche la senatrice Giglia Tedesco esprime riserve sulle dichiarazioni dell'onorevole Arnaud, che sminuirebbero oggettivamente, a suo avviso, i poteri ed il prestigio della Commissione di vigilanza su un tema di fonda-

mentale interesse, quale quello della riforma dei servizi radiotelevisivi.

Intervenendo ulteriormente, il deputato Di Giannantonio afferma di non credere alla opportunità di una collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo che si estrinsechi a livello di esperti, incaricati dello studio della riforma, ed invita il Presidente a condensare in un documento riassuntivo - per la ripresa dei lavori - gli orientamenti comunque emersi in seno alla Commissione in tema di riforma (siano essi apporti di singoli parlamentari o di Gruppi) per presentarlo ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

A conclusione del dibattito, replica il presidente Dosi. Quanto al primo punto delle sue dichiarazioni introduttive, egli afferma che in merito all'ampliamento dei compiti e dei poteri della Commissione, attenderà la valutazione dei due Presidenti: ove questa fosse nel senso della possibilità di un loro diretto intervento modificativo del regolamento della Commissione, sarà sua cura di riportare l'argomento all'attenzione del Comitato esecutivo allargato; nel caso contrario, egli si riserva di dar corso, a titolo personale, alla presentazione del disegno di legge da lui predisposto.

Quanto al problema della riforma dei servizi radiotelevisivi, il Presidente esprime il convincimento che una conclusione del dibattito alla ripresa autunnale dei lavori del Parlamento non potrà recare pregiudizio al sollecito corso delle proposte di legge in argomento. Per quanto concerne, infine, i compiti ordinari di vigilanza della Commissione, assicura che sarà sua premura disporre la convocazione della Commissione anche durante le ferie estive, ove si ravvisassero particolari motivi di urgenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MEDICI.*

La Commissione esamina lo schema di relazione predisposto dal Quarto Gruppo di lavoro, in merito ai problemi dello sviluppo economico e del Piano di rinascita per la Sardegna, che dovranno formare oggetto di uno specifico capitolo della relazione generale.

Nella discussione intervengono, sia in relazione ai problemi considerati, sia sulla formulazione dello schema, i senatori Castellaccio, Corrias Efsio, Guanti, Pala e Sotgiu e i deputati Marraccini, Marras e Pirastu. Il senatore Dal Falco replica ai vari interventi, fornendo chiarimenti e approfondendo alcuni problemi sollevati.

È seguita quindi una discussione sull'ordine dei lavori, in base ad alcune indicazioni del Presidente, nella quale intervengono i senatori Gianquinto e Sotgiu e i deputati Lucchesi, Marraccini e Pirastu.

La Commissione aggiorna quindi i propri lavori alla ripresa autunnale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 532 del 21 luglio 1971, nel comunicato della IV Commissione (Giustizia), alla pagina 12, prima colonna, riga diciassettesima, invece che « 338 miliardi » si legga « 338 milioni »; ed alla pagina 14, prima colonna, riga decima, anziché « la reclusione da tre anni » deve leggersi « la reclusione da tre mesi ».

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 23 luglio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazioni di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2631);

— Relatore: Vassalli — (*Parere della VIII Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 23 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329) — Relatore: Cristofori — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*);

e delle proposte di legge:

FERRI GIANCARLO ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511);

CARRARA SUTOUR ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748);

SERVADEI: Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1616);

COMPAGNA e GUNNELLA: Modifica alla legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1640);

— Relatore: Cristofori;

RAFFAELLI e AVERARDI: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni della Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613) — Relatore: Cristofori — (*Parere della V Commissione*);

MEUCCI ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'Azienda Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880) — Relatore: Cristofori — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3213) — Relatore: Truzzi;

Disciplina dell'attività sementiera (*Approvato dal Senato*) (2811) — Relatore: Prearo — (*Parere della I, della IV, della V e della XII Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.